



Roma, 25 FEB. 1994

Ministero del Tesoro **CIRCOLARE N.25**

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA

Divisione IX

RAGIONERIA GEN. DELLO STATO RAGIONERIE PROVINCIALI
ARCHIVIO DEL PERSONALE DELLO STATO

Protocollo 119135

LORO SEDI

020415 01.MAR.94

N° E DATA PROTOCOLLO

Oggetto : Decreto legislativo ~~26~~ aprile 1990, n. 105.
Trasferimento delle competenze dalle ex Intendenze
di finanza a Uffici del Dipartimento delle dogane e
delle imposte indirette.

e, per conoscenza:

Al MINISTERO DELLE FINANZE
Dipartimento delle Dogane e
delle Imposte Indirette

00144

R O M A

Con Decreto del Ministro delle Finanze del 26 novembre 1991 e con successivo decreto dipartimentale del 28 dicembre 1992, nonchè con circolari dello stesso Ministero n. 329 - prot. 3677 - del 28 dicembre 1992 e n. 23 - prot. 126/II/AAGGP - del 28 gennaio 1993, è stata data attuazione all'art. 27 del decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105, tra l'altro, trasferendo alle direzioni compartimentali e alle direzioni delle circoscrizioni doganali le attribuzioni delle ex Intendenze di finanza nelle materie di competenza del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette.

Di conseguenza, limitatamente alle entrate accertate dagli uffici doganali e dagli uffici tecnici di finanza e amministrate dal citato Dipartimento, codeste Ragionerie provinciali dello Stato cessano di espletare i servizi contabili di pertinenza delle ex Intendenze di finanza.

Al fine di fornire indirizzi comuni agli uffici

Se progettato dalla Ragioneria Generale dello Stato, il presente documento è indirizzato alle sedi provinciali delle Ragionerie Provinciali dello Stato.

MINISTERO POLIDOMINICO E REGIA DELLO STATO

periferici interessati, sono state raggiunte col Ministero delle finanze le seguenti intese, operative dall'1 gennaio 1994.

A) UFFICI DOGANALI.

- 1) Le notizie mensili mod. A 66 bis devono essere inviate alla Direzione compartimentale e alla competente Ragioneria provinciale dello Stato;
- 2) i conti bimestrali mod. X 34 e mod. X 6 devono essere trasmessi alla Direzione compartimentale (in doppio esemplare, di cui uno da restituire al ricevitore doganale) e alla Ragioneria provinciale dello Stato (in unico esemplare), la quale, una volta espletati i controlli di competenza, in via provvisoria, fino a che gli uffici finanziari non saranno in grado di espletarne di propri, ne comunicano l'esito alla direzione del compartimento, con apposita nota;
- 3) i conti giudiziali mod. X 36 e mod. X 9 devono essere inviati, entro i termini previsti, alla Direzione compartimentale, la quale li parifica nel più breve tempo possibile, vi appone il visto di regolarità contabile e li trasmette alla Ragioneria provinciale dello Stato per il riscontro successivo di cui all'art. 17 del D.P.R. 30 giugno 1955, n. 1544.

B) UFFICI TECNICI DI FINANZA

Per quanto attiene alle imposte di produzione, a far tempo dalla stessa data dell'1 gennaio 1994, codeste Ragionerie provinciali dello Stato cessano di tenere i conti correnti modd. X 71 in parallelo con gli U.T.F.

Pertanto, dopo aver provveduto ad un'ultima parifica con le scritture degli uffici tecnici di finanza, trasmettono i prospetti contabili relativi ai modd. X 71, debitamente sottoscritti dal direttore della Ragioneria provinciale e dal direttore dell'U.T.F., al Dipartimento doganale.

Di conseguenza:

- 1) gli Uffici tecnici di finanza non devono più inviare gli elenchi modd. M bis 16 ed M bis 18 a codeste Ragionerie, ma al Dipartimento doganale;
- 2) gli stessi U.T.F. devono però includere le somme accertate per le imposte pagate a scadenza nelle comunicazioni mensili mod. A 66 bis, provvedendo poi a riepilogarle, unitamente ai versamenti, nel conto bimestrale mod. I 9 (o in un altro diverso prospetto contabile da concordare con il Ministero delle finanze);
- 3) per quanto riguarda i citati modd. I 9 debbono pervenire oltre che a codesti Uffici, anche al Dipartimento doganale, al quale compete l'apposizione del visto di concordanza con i modd. 55 T inviati dalla Sezione di tesoreria provinciale dello Stato;
- 4) allo stesso Dipartimento doganale deve essere direttamente inviato anche il mod. M bis 18 quater relativo ai debitori morosi.

Ovviamente, non pervenendo più a codeste Ragionerie le notizie analitiche dei carichi dovuti per imposte di fabbricazione, all'atto di apposizione del visto di esatta imputazione sulle distinte di versamento, non possono più determinare se si tratti di versamento tardivo o effettuato entro i termini. Di conseguenza, non avranno più l'onere di prelevare dalla somma versata gli interessi e l'indennità di mora.

Il Ministero delle finanze, che legge per conoscenza, è pregato di voler impartire, con ogni consentita urgenza, conseguenti istruzioni ai propri Uffici periferici, anche in ordine alla competenza della liquidazione e della notifica degli interessi di cui sopra è fatto cenno.

Il Ragioniere Generale dello Stato

